Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **24 LUGLIO 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Rag. Giorgio Di Pilato e del Dr. Alessandro Righetti, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della Società **LA PULISAN S.r.l.** per procedere all'espletamento dell'esame congiunto di cui all'art.2 del D.P.R. 218/2000 propedeutico alla richiesta di CIG in deroga di cui all'art. 2 della Legge 28.06.2012 n. 92 e ss.mm.ii..

Sono presenti:
- Per La PULISAN: Angela Lonoce, giusta delega agli atti;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Giovanni Dalò;
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Alfredo Magnifico;
- per la UILTRASPORTI Naz.le : Giovanni Dalò;
- per ITALIA LAVORO: Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- **LA PULISAN S.R.L**. (d'ora in poi Società) con sede legale in Bari, opera nel settore delle pulizie industriali e civili, occupando a tal uopo n. 929 lavoratori ai quali applica il CCNL per i dipendenti delle Imprese di Pulizia e Servizi Multipli Integrati/Multiservizi, non rientrando quindi nell'ambito degli Ammortizzatori Sociali a regime;
- sulla base di specifico **accordo del 06.11.2013**, la suddetta Società ha proposto istanza per il ricorso allo strumento della CIGS per crisi aziendale, per i lavoratori adibiti a servizi di pulizia presso la Committente in C.I.G.S. (NATUZZI Spa) per il periodo dal 16.10.2013 al 15.10.2014 per un numero massimo di 35 lavoratori;
- con lettera del 07.05.2014 (Prot. 40/0016677) la Divisione IV, della D.G. per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, ha esplicitato che: ".... anche alle imprese esercenti attività di pulizia, i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere, per ciascuna unità produttiva, una durata complessiva superiore ai trentasei mesi nell'arco del quinquennio, indipendentemente dalle cause per cui sono concessi.....omissis";
- la società, con nota del 16.06.2014 (prot. n. 12611 del 19/06/2014) ha chiesto alla scrivente di poter trasformare il precedente periodo di C.I.G.S., per il quale è stato emesso il relativo decreto di reiezione da parte della D.G. competente, con una richiesta di CIG in deroga per un periodo per lo più coincidente;
- l'intestata amministrazione ha pertanto convocato le Parti Sociali per l'esame della situazione occupazionale delle unità lavorative in forza presso l'appalto NATUZZI Spa in n. di 35 ed ha predisposto un incontro utile all'espletamento dell'esame congiunto conclusosi con un verbale di rinvio al 31.07.2014;
- con successiva richiesta le Parti Sociali hanno invitato questo Ufficio ad anticipare la data della riunione;
- con note nn. 14471 e 14472 entrambe del 15/07/2014 il Ministero di cui in epigrafe ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, la Società ha ribadito le motivazioni poste alla base della richiesta di

ammortizzatore Sociale confermando le criticità già precedentemente esposte nel verbale del 6 novembre 2013 di richiesta di C.I.G.S. per crisi aziendale le cui motivazioni si intendono qui integralmente riportate.

- sulla base di quanto esposto, pertanto, le Parti sociali hanno concordato di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati, le cui retribuzioni non sono state, da lungo tempo, erogate.

CONSIDERATA

- la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

- l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

- della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

PRESO ATTO

- della nota n. 40/0024020 del 26/06/2014 con la quale il Direttore Generale della D.G. per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, Dr. Salvatore Pirrone, invita a "....non stipulare accordi o concedere prestazioni di Cassa Integrazione in deroga alla normativa vigente per periodi superiori ad 8 mesi nell'arco del 2014.....omissis".

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO VISTO E ATTESO

Le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- **La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) ai fini della concessione di un periodo di CIG in deroga – ai sensi della normativa suindicata - con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 agosto 2014 per n. 35 lavoratori addetti all'appalto NATUZZI Spa presso gli stabilimenti di Santerano in Colle (BA) e Matera con le modalità di seguito specificate:**

➢ **REGIONE PUGLIA:**

- **Sede di Santerano in Colle (BA):** n. **32** lavoratori (di cui n.12 con un Part - Time medio del 62,81%) sono stati posti in CIG in deroga a rotazione tra loro, su base mensile prevista per i profili professionali fungibili ed una riduzione oraria media del 62% (per il periodo 1.1.2014 – 30.06.2014). Le stesse unità, per esigente tecnico produttive aziendali, potranno essere poste in CIG in deroga fino ad un massimo delle zero ore e senza rotazione (per il periodo 1.07.2014 – 31.08.2014).

➢ **REGIONE BASILICATA:**

- **sede di Matera:** n. **3** lavoratori, tutti full time sono stati posti in CIG in deroga a rotazione tra loro, su base mensile prevista per i profili professionali fungibili ed una riduzione media oraria del 65% (per il periodo dal 1.1.2014 al 30.06.2014). Le stesse unità, per esigenze tecnico produttive aziendali, potranno essere poste in CIG in deroga fino ad un massimo delle zero ore e senza rotazione per il periodo 1.07.2014 – 31.08.2014.

1) **La società anticiperà il trattamento di integrazione salariale.**

- Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale e nazionale, su richiesta di parte, anche per concordare i modi e i tempi dell'anticipo della CIG in deroga da parte aziendale.

- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre a seguito della sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Il Presente Verbale sarà trasmesso da questa D.G. alle Regioni: Puglia e Basilicata coinvolte ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

- Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 propedeutica alla richiesta di C.I.G. in Deroga.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PULISAN SRL

OO.SS.

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI